

N. 02917/2024REG.PROV.COLL.

N. 07441/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7441 del 2021, proposto da Giovanna Vertullo, in proprio e quale titolare della ditta individuale il Terzo Cerchio di Vertullo Giovanna, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ghelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pistoia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Paci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 7/2021, resa tra le parti, per l'annullamento: dell'atto di diniego n. 65611 del 4.11.2010, avente a oggetto "*diniego al rilascio dell'autorizzazione inerente: attestazione di conformità a sanatoria per realizzazione di struttura provvisoria a servizio di locale*

ristorante”, notificata il 17.11.2010; dell'allegata nota del Comune di Pistoia 28.10.2010, prot. n. 64149; della nota del Comune di Pistoia 8.1.2010, prot. n. 1028, recante comunicazione di motivi ostativi; di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile, ed in particolare del parere della Commissione Edilizia Comunale 22.10.2010.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il Cons. Thomas Mathà;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierna appellante svolge attività di ristorazione in un immobile sito in Pistoia, per il quale in data 30 ottobre 2009 ha presentato domanda di accertamento di conformità in sanatoria per la realizzazione senza titolo di una veranda adibita a sala ospiti, costituita da una copertura in legno con elementi strutturali ancorati mediante supporti metallici e viti, dotata di pareti laterali con infissi in alluminio e posta a servizio dell'esercizio di ristorazione.

2. Il procedimento si concludeva con il rigetto dell'istanza (atto di diniego SUAP n. 65611 del 4.11.2010) per contrasto del manufatto con il vigente strumento urbanistico, sia per quanto riguarda il superamento degli standard volumetrici che per il rispetto della distanza minima dai confini e dalla strada.

3. Avverso tali provvedimenti la signora Giovanna Vertullo presentava, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “*Il Terzo Cerchio di Vertullo Giovanna*”, domanda di annullamento:

i) dell’atto di diniego SUAP n. 65611 del 4.11.2010, avente ad oggetto “*diniego al rilascio dell’autorizzazione inerente: attestazione di conformità a sanatoria per realizzazione di struttura provvisoria a servizio di locale ristorante*”;

ii) dell’allegata nota prot. n. 64149 del 28.10.2010 del Comune di Pistoia;

iii) della nota prot. n. 1028 del 8.1.2010 del Comune di Pistoia, recante comunicazione dei motivi ostativi;

iv) di ogni altro atto presupposto e conseguente, ed in particolare del parere del 22.10.2010 della Commissioni edilizia del Comune di Pistoia.

4. Il TAR per la Toscana, Sezione III, con la sentenza n. 7 del 10 gennaio 2021, rigettava il ricorso.

5. Avverso la suindicata sentenza la signora Giovanna Vertullo ha proposto appello deducendo i seguenti motivi.

6. Con il primo motivo l’appellante contesta la pronuncia del TAR nella parte in cui ha applicato l’art. 3 del DPR n. 380/2001 travisando del tutto la domanda di accertamento di conformità che era stata presentata ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Edilizio del Comune di Pistoia vigente *ratione temporis*, e secondo il quale i manufatti in questione potrebbero avere un uso ripetuto nel tempo, dal momento che per essi è espressamente previsto il rilascio di una concessione temporanea di carattere stagionale.

7. Con il secondo motivo d’appello, l’appellante eccepisce l’erronea valutazione nella sentenza di primo grado della non compatibilità del manufatto in questione con una

destinazione temporanea, ma la veranda *de qua* presenterebbe tutte le caratteristiche di facile amovibilità richieste dal Regolamento Edilizio Comunale.

8. Con il terzo ed ultimo motivo si chiede la riforma della sentenza impugnata anche sul capo relativo alle spese, che dovrebbero essere poste a carico del Comune di Pistoia per entrambi i gradi di giudizio.

9. Il Comune di Pistoia si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione.

10. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 21 marzo 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.

11. L'appello è infondato.

12. Orbene, per costante orientamento giurisprudenziale, la precarietà di un'opera edilizia è evincibile sulla base di due criteri: un criterio strutturale, per cui il manufatto non deve essere stabilmente infisso al suolo; nonché un criterio funzionale, che postula che l'opera sia destinata a soddisfare un'esigenza temporanea. In particolare, il carattere precario di un manufatto deve essere valutato sulla base dell'uso cui lo stesso è destinato, quindi, qualora le opere siano dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata. Inoltre, la precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. La precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene. Ne consegue l'obbligo di valutare l'opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale: con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione

edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, n. 833 del 2023; Cons. Stato, Sez. II, n. 6768 del 2020).

13. Nella specie, per come comprovato dalle stesse dichiarazioni di parte appellante e dalla documentazione, anche fotografica, versata in atti, la veranda adiacente al ristorante è stata installata senza soluzione di continuità fin dal 1997 ed è caratterizzata da una struttura stabilmente infissa al suolo, utilizzata in via continuativa per ricevere la clientela. È indubbio, quindi, come un'opera con tali caratteristiche e dimensioni determini un'alterazione dello stato dei luoghi in modo duraturo, continuativo e tutt'altro che occasionale. Per tali ragioni la struttura assolve una funzione stabile e connessa all'attività economica svolta, tale per cui non può ritenersi la stessa come precaria e ad uso esclusivamente stagionale.

14. L'appellante non può neanche essere seguita laddove invochi i benefici di un'opera stagionale o temporanea ai sensi dell'art. 9 del R.E.C. (con relativa regola autorizzatoria più mite), atteso che non ha provato di aver seguito l'iter previsto dalla rispettiva disciplina, né di avere mai smontato e rimontato l'insieme aggiunto.

Infatti, ai sensi del comma 1 del detto art. 9, i “manufatti temporanei e stagionali sono assoggettati a rilascio di concessione temporanea”. Ma il comma 2 stabilisce che “*Si definiscono interventi per manufatti temporanei e stagionali quelli volti ad installare manufatti precari di facile asportabilità, atti a far fronte ad esigenze temporanee di attività esistenti, da dimostrare con apposita relazione*”. E nulla di tutto ciò, e tanto meno con relazione, era detto nella domanda di rilascio di autorizzazione presentata dall'appellante al Comune.

15. Inoltre, il comma 5 del detto art. 9 prevede che *“La durata delle installazioni temporanee e/o stagionali non può superare i 18 mesi continuati, oppure estendersi ad un periodo temporale più lungo, a condizione che i manufatti siano ogni volta smontati e riposti, all’esaurirsi della stagione per cui sono stati richiesti e installati?”*.

Orbene, dall’esame della documentazione versata in giudizio, nonché dalla tipologia, dalla fruibilità dell’insieme e dai materiali usati (ancorando stabilmente la veranda al suolo), discende che è stato aggiunto in maniera continuativa ulteriore spazio per la ristorazione. Di talché risulta chiaramente smentito che si tratta di una destinazione solo temporanea. Risulta, inoltre, non provato che l’appellante abbia mai smontato e riposto la struttura alla fine della stagione, per cui è impossibile invocare una norma che non è stata rispettata.

16. Alla luce di quanto esposto è da respingere anche il terzo motivo relativo alle spese processuali.

17. Per tali ragioni l’appello va respinto.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese relative al presente grado, che si liquidano in € 4.000,00 (quattromila), oltre accessori, se per legge dovuti, a favore della controparte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Thomas Mathà

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO